



Consiglio Regionale
della Campania

Prot. n. 207 del 23/05/2020

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D'Amelio

Oggetto: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione redatta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto <<*Chiarimenti circa la ripresa dell'attività corsistica individuale in Campania*>>.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n. 207 del 23/05/2020

All'Assessore Regionale alla Formazione della Campania
Dott.ssa Chiara Marciani

INTERROGAZIONE ai sensi dell'art.124 del Regolamento del Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente a oggetto: <<Chiarimenti circa la ripresa dell'attività corsistica individuale in Campania>>.

PREMESSO CHE

Con DPCM 9 marzo 2020 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state estese all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

I citati provvedimenti hanno sospeso i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, al solo fine di mantenere il distanziamento sociale escludendo qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

Con DGR n. 134 del 11/03/2020, la Giunta Regionale della Campania ha stabilito, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di autorizzare, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, gli enti accreditati alla formazione professionale a realizzare le attività didattiche in modalità *E-Learning* per i corsi autofinanziati già avviati prima del 10 marzo 2020, dando mandato alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche e giovanili di approntare gli atti necessari alla attuazione di quanto disposto, **comprendendo anche la corsistica individuale.**

RILEVATO CHE

La lettera q dell'art 1. del DPCM 17 marzo 2020, reca esplicitamente che <<...sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della

motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi>>;

RILEVATO CHE

Con Ordinanza del 19 maggio c.a. punto 2, lett. C., il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha successivamente consentito l'attività corsistica individuale -a titolo esemplificativo e non esaustivo- delle scuole di musica, danza, lettura, fotografia, teatro, lingue straniere ecc <<...ferma restando la sospensione delle attività delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica stabilita dal DPCM 17 maggio 2020.>>

PRESO ATTO CHE

Il protrarsi del divieto di un'attività individuale che per sua natura esclude qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa in Campania appare illogico e incomprensibile.

TUTTO CIO' RAPPRESENTATO,

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

L'Assessore alla Formazione, per conoscere quali siano le ragioni della mancata ripartenza delle attività corsistiche individuali presso le scuole di musica, danza, lettura, fotografia, teatro, lingue straniere etc.

Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

